

DER GEMEINDERAT

NACH EINSICHTNAHME in den Beschluss des Gemeinderates Nr. 64/20 vom 23.12.2020, abgeändert mit Beschlüssen des Gemeinderates Nr. 63/21 vom 23.12.2021, 41/23 vom 26.07.2023 und Nr. 62/24 vom 19.12.2024, mit welchem die Verordnung über die Vermögensgebühr für Konzessionen, Ermächtigungen oder Werbemaßnahmen und über die Vermögensgebühr für Konzessionen für Besetzungen auf Märkten, sowie der diesbezüglichen Tarife genehmigt worden ist;

DARAUF HINGEWIESEN, dass im staatlichen Haushaltsgesetz für 2025, veröffentlicht im Amtsblatt der Republik Nr. 305 vom 31.12.2024 (Beiblatt Nr. 43), unter anderem folgende Neuerungen im Bereich der Vermögensgebühr enthalten sind. Es wurden einige Ergänzungen und Änderungen am Regelwerk der Vermögensgebühr (Gesetz Nr. 160/2019, Art. 1, Absätze 816-847) vorgesehen;

FESTGESTELLT, dass zu aller erst der Abs. 817 des Art. 1, der die Vermögensgebühr eingeführt hat, ergänzt wird (in Kursiv der neue Teil): 817. *Il canone disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile;*

HERVORGEHOBEN, dass diese Ergänzung einerseits bedeutet, dass die Diversifizierung der Tarife nicht frei gestaltet werden kann, sondern gewisse Kriterien erfüllen muss. Andererseits bedeutet dies aber auch, dass es die Möglichkeit gibt, je nach Besetzung zu diversifizieren;

FESTGESTELLT weiters, dass immer im Abs. 821 (Buchst. f) des Art. 1 für die Gemeinden die Möglichkeit vorgesehen wird,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 64/20 del 23.12.2020, modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 63/21 del 23.12.2021, n. 41/23 del 26.07.2023 e n. 62/24 del 19.12.2024, con la quale è stato approvato il regolamento relativo al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, nonché delle correlative tariffe;

DATO ATTO che nella legge di bilancio statale per l'anno 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 305 del 31.12.2024 (Supplemento Ordinario n. 43), sono previste tra l'altro le seguenti novità nell'ambito del Canone patrimoniale. Sono state previste delle aggiunte e modifiche alla disciplina relativa al canone patrimoniale (legge n. 160/2019, art. 1, commi 816-847);

CONSTATATO che in primo luogo viene integrato il co. 817 dell'art. 1, che ha istituito il canone patrimoniale (in corsivo le parti nuove): 817. *Il canone disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile;*

RILEVATO che questa aggiunta significa da un lato che la diversificazione delle tariffe non può avvenire liberamente, ma deve seguire determinati criteri, dall'altro lato conferma però la possibilità di poter diversificare a seconda della fattispecie di occupazione e di pubblicità;

CONSTATATO che, sempre nel co. 821, (lett. f) dell'art. 1, viene prevista la possibilità per i Comuni di ridurre il canone sulla

die Vermögensgebühr für Werbeaussendungen bis zur Hälfte zu reduzieren, für den Fall, dass sich die Werbeanlagen auf privatem Grund oder in privaten Arealen befinden;

FESTGESTELLT schließlich, dass der Absatz 825 wie folgt ergänzt wurde (in Kursiv der neue Teil): „Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, *esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario*, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. *In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.*”

BERÜCKSICHTIGT, dass beide Ergänzungen den Art. 22 der Verordnung betreffen;

DARAUF HINGEWIESEN, dass die erste Ergänzung den Abs. 2 betrifft. Die Südtiroler Gemeindenverband Genossenschaft empfiehlt, diesen wie folgt umzuformulieren:

”2. Für Werbeaussendungen wird die Gebühr auf der Grundlage der Gesamfläche des Werbeträgers, und nicht auf der Grundlage nur der in Quadratmetern berechneten Fläche der Beschriftung festgelegt, unabhängig von der Art und Anzahl der Botschaften. Die Fläche der Elemente ohne Werbecharakter, wie zum Beispiel

pubblicità fino alla metà, qualora gli impianti siano ubicati su suolo privato o comunque in aree private;

CONSTATATO infine che il co. 825 è stato così integrato (in corsivo le parti nuove): „Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, *esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario*, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. *In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.*”

CONSIDERATO che entrambe le aggiunte riguardano l'art. 22 del regolamento;

DATO ATTO che la prima aggiunta riguarda il co. 2. La Consorzio die Comuni della Provincia di Bolzano Socieà Cooperativa consiglia di procedere alla riformulazione dello stesso come segue:

”2. Per la diffusione pubblicitaria la tariffa del Canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto in base alla superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. La superficie degli elementi privi di carattere pubblicitario, come

der Rahmen, ist von der Berechnung ausgeschlossen. Wird die Werbebotschaft nicht in einen Werbeträger eingefügt, so muss die Gebühr auf die Fläche der geometrischen Mindestflächfigur, in der die Werbebotschaften eingegrenzt sind, berechnet werden."

DARAUF HINGEWIESEN, dass die zweite Ergänzung den Abs. 4 betrifft. In diesem Fall ändert sich die Definition, da die neue Verordnung diejenigen belastet, die eine Anlage mit mehreren Werbesendungen installieren, und nicht die einzelnen Beworbenen. Die Südtiroler Gemeindenverband Genossenschaft empfiehlt, Abs. 4 durch folgenden Text zu ersetzen:

"4. Hinweisschilder oder Richtungspfeile sind in jeder Hinsicht als Formen der Werbung zu betrachten, die darauf abzielen, die Nachfrage nach Waren oder Dienstleistungen zu fördern oder das Image des beworbenen Subjektes zu verbessern. Werden auf einer einzigen Werbeanlage mehrere touristische oder gebietsbezogene Hinweisschilder oder Richtungspfeile angebracht, auch wenn sie sich auf unterschiedliche Personen und Unternehmen beziehen, so ist die Fläche, für die die einheitliche Vermögensgebühr zu entrichten ist, diejenige der gesamten Anlage, für die die Konzession oder Genehmigung erteilt wurde. Sind die Inhaber der Konzession oder der Genehmigung für die Errichtung der Anlage nicht identisch, so ist die Gebühr getrennt zu verrechnen, und zwar im Verhältnis zu der Fläche des Hinweisschildes oder der Gruppe der Hinweisschilder, die jedem von ihnen zur Verfügung gestellt wird."

NACH ERLÄUTERUNG des Vorschlages durch den zuständigen Gemeindereferenten;

NACH DAFÜRHALTEN, den Empfehlungen der Südtiroler Gemeindenverband Genossenschaft zu folgen, da sie schlüssig und nachvollziehbar sind;

NACH erfolgter Beratung;

NACH DAFÜRHALTEN, aus Gründen der Lesbarkeit die gesamte Verordnung neu zu genehmigen. Eine Verordnung besteht aus verschiedenen Abschnitten und Bestimmungen, die miteinander verknüpft sind. Wenn nur die Änderungen betrachtet wer-

per esempio la cornice, è esclusa dal calcolo. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari."

DATO ATTO che la seconda aggiunta riguarda il co. 4. In questo caso cambia la definizione, in quanto la nuova norma va a onerare chi installa un impianto con una pluralità di messaggi e non i singoli pubblicizzati. La Consorzio die Comuni della Provincia di Bolzano Socieà Cooperativa consiglia di sostituire il co. 4 con il seguente testo:

"4. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi."

ILLUSTRATA la proposta da parte dell'assessore comunale responsabile;

RITENUTO di seguire le raccomandazioni della Consorzio die Comuni della Povincia di Bolzano Socieà Cooperativa, in quanto sono coerenti e comprensibili;

ESATURITA la discussione;

RITENUTO di approvare, per motivi di legibilità, l'intero regolamento. Un regolamento è costituito da diverse sezioni e disposizioni che sono correlati tra loro. Se vengono prese in considerazione solo le modifiche, potrebbe essere difficile com-

den, kann es schwierig sein, den vollen Kontext und die Auswirkungen der geänderten Bestimmungen zu verstehen. Die Neugenehmigung der gesamten Verordnung ermöglicht es den Bürgern und Nutzern, einen umfassenden Überblick über alle Regelungen zu erhalten und besser zu verstehen, wie sich die Änderungen auf das Gesamtgefüge auswirken;

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 53, Abs. 16 des Gesetzes vom 23.12.2000, Nr. 388, laut welchem die Gemeindeverordnungen für Steuern und Gebühren innerhalb des Termins für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlags laut staatlichen Bestimmungen genehmigt werden müssen, damit diese ab dem 01. Januar des Bezugsjahres wirksam sind;

FESTGEHALTEN, dass mit Dekret des Innenministers vom 24.12.2024 der Termin für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlags für das Jahr 2025 mit dem 28. Februar 2025 festgelegt worden ist;

NACH EINSICHTNAHME in das einheitliche Strategiedokument 2025 - 2027, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 58/24 vom 19.12.2024;

NACH EINSICHTNAHME in den Haushaltsvoranschlag 2025 - 2027, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 59/24 vom 19.12.2024;

NACH EINSICHTNAHME in die programmatischen Richtlinien zur Durchführung des Haushaltsvoranschlags 2025 - 2027 und des entsprechenden Berichtes, genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 1/25 vom 10.01.2025;

DARAUF HINZUWEISEN, dass gegenständliche Maßnahme keine Ausgabenverpflichtung bedingt;

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 1, Absätze von 816 bis 847 des Gesetzes Nr. 160/2019;

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 52 des GvD Nr. 446/1997

NACH EINSICHTNAHME in die Satzung

prendere il contesto completo e le implicazioni delle disposizioni modificate. La riapprovazione dell'intero regolamento consente ai cittadini ed utenti di ottenere una visione d'insieme completa di tutte le disposizioni e di comprendere meglio come le modifiche influiscano sull'intero quadro normativo;

VISTO l'art. 53, co. 16 della legge 23.12.2000, n. 388, secondo il quale l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali deve avvenire entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, affinché abbiano efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACCERTATO che con decreto del Ministero degli Interni del 24.12.2024 il termine d'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2025 è stato fissato per il 28 febbraio 2025;

VISTO il documento unico di programmazione 2025 - 2027, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 58/24 del 19.12.2024;

VISTO il bilancio di previsione 2025 - 2027, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 59/24 del 19.12.2024;

VISTI gli atti programmatici di indirizzo, attuativi del bilancio 2025 - 2027 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione della giunta comunale n. 1/25 del 10.01.2025

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTO l'art. 1, commi da 816 a 847 della legge n. 160/2019;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO lo statuto del Comune di San Can-

der Gemeinde Innichen, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 08/06 vom 31.01.2006, veröffentlicht im Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 14.03.2006, Nr. 11/I-II, und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen;

DARAUF HINGEWIESEN, dass zu gegenständlicher Beschlussvorlage die folgenden positiven Gutachten im Sinne der Artt. 185 und 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 "Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol" abgegeben wurden:

- für die fachliche Ordnungsmäßigkeit: vom Verantwortlichen des zuständigen Dienstes - elektronischer Fingerabdruck
- für die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit: vom Verantwortlichen des Finanzdienstes - elektronischer Fingerabdruck

AxnM9LMpbsY5uH0/BbRkzKB4yTUwhg6QlrP5nzL0Z7s=

Bs5gsSKU/hSdKw/Wn+!IElpBXo7UO7RMD9RV8/QvtM8=

NACH EINSICHTNAHME in das R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 "Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol";

b e s c h l i e ß t

mit Nr. 16 Ja-Stimmen, Nr. 0 Nein-Stimmen und Nr. 0 Stimmenthaltungen bei Nr. 16 Anwesenden und Abstimmenden, ausgedrückt durch Handerheben:

1. die überarbeitete Verordnung über die Vermögensgebühr für Konzessionen, Ermächtigungen oder Werbemaßnahmen und über die Vermögensgebühr für Konzessionen für Besetzungen auf Märkten, welche wesentlichen und integrierenden Bestandteil gegenständlichen Beschlusses bildet, zu genehmigen;
2. darauf hinzuweisen, dass die gegenständliche Verordnung ab dem 01.01.2025 angewendet wird;
3. darauf hinzuweisen, dass gegenständliche Maßnahme keine Ausgabenverpflichtung bedingt;

dido, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 08/06 del 31.01.2006, pubblicato nel supplemento n. 2 al B.U. del 14.03.2006, n. 11/I-II, e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018, n. 2 „Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“:

- per la regolarità tecnica: da parte del Responsabile del Servizio - impronta digitale
- per la regolarità contabile: da parte del Responsabile del Servizio Finanziario - impronta digitale

VISTA la L.R. 03.05.2018, n. 2 „Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“;

d e l i b e r a

con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astensioni su n. 16 presenti e votanti, espressi per alzata di mano:

1. di approvare l'allegato regolamento rielaborato relativo al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati che forma parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che il presente regolamento si applica a partire dall'01.01.2025;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

- | | |
|---|--|
| <p>4. gegenständliche Verordnung, zusammen mit dem gegenständlichen Beschluss, innerhalb von 30 Tagen vom Datum des Inkrafttretens dem Finanzministerium über das Portal www.portalefederalismofiscale.gov.it telematisch zu übermitteln;</p> | <p>4. di trasmettere telematicamente il presente regolamento, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle Finanze attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data in cui diviene esecutivo;</p> |
| <p>5. gegenständliche Verordnung innerhalb von 30 Tagen ab ihrer Verabschiedung der Landesabteilung Örtliche Körperschaften und Sport zu übermitteln;</p> | <p>5. di trasmettere il presente regolamento, alla Ripartizione provinciale Enti Locali e Sport entro 30 giorni dalla sua adozione;</p> |
| <p>6. gegenständliche Verordnung auf der Webseite der Gemeinde zu veröffentlichen;</p> | <p>6. di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale del Comune;</p> |
| <p>7. das Original dieses Dokuments in den digitalen Archiven der Gemeinde Innichen im Sinne des Art. 22 des GvD vom 07.03.2005, Nr. 82 i.g.F. aufzubewahren.</p> | <p>7. di conservare l'originale del presente documento negli archivi informatici del Comune di San Candido ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. del 07/03/2005, n. 82 i.v..</p> |

b e s c h l i e ß t

mit Nr. 16 Ja-Stimmen, Nr. 0 Nein-Stimmen und Nr. 0 Stimmenthaltungen bei Nr. 16 Anwesenden und Abstimmenden, ausgedrückt durch Handerheben:

gegenständlichen Beschluss im Sinne des Art. 183, Abs. 4, des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 "Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol" für unverzüglich vollziehbar zu erklären, damit die gegenständliche Verordnung mit 01.01.2025 in Kraft treten kann.

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss kann während seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einwand erhoben und innerhalb von 60 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgericht Trentino-Südtirol – Autonome Sektion für die Provinz Bozen Rekurs eingebracht werden.

d e l i b e r a

con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astensioni su n. 16 presenti e votanti, espressi per alzata di mano:

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2 „Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“, affinché il regolamento in oggetto possa entrare in vigore con decorrenza 01.01.2025.

Mezzi d'impugnazione: Contro la presente deliberazione può essere presentata opposizione presso la Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione e ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trentino–Alto Adige – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano entro 60 giorni.

Gelesen, genehmigt und gefertigt:

Der Bürgermeister/Il Sindaco

Rainer Klaus

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale

Letto, confermato e sottoscritto:

Der Sekretär/Il Segretario

Happacher Dr. Michael

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale
